



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati

dott. **Vincenzo PEROZZIELLO** Presidente

dott. **Angelo MAMBRIANI** giudice

dott. **Guido VANNICELLI** giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **65840/2012** R.g. promossa da
CARLA CALINI (c.f. CLNCRL53R56F205U), elettivamente domiciliata in
Cuggiono (MI), piazza San Giorgio 30, presso il procuratore e difensore avv.
Marcantonio BARBARO

attrice

contro

M.G. SPORT s.r.l. (c.f. 02937000152), elettivamente domiciliata in Milano,
corso Buenos Aires 22, presso il procuratore e difensore avv. Annarita
GIBERTONI

convenuta

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale dell'udienza del
27/10/2015, da aversi qui interamente ritrascritti.



RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

PREMESSO

A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi;

che tale canone è stato ulteriormente sottolineato, per il processo civile telematico, dalla recente disposizione dell'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-*octies* all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui *“gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”*;

B. che Carla CALINI, affermandosi socia di M.G. SPORT nella misura del 40%, ha impugnato la decisione assembleare del 28/6/2012 con cui era stato deliberato di corrispondere al socio ed amministratore (nonché ex coniuge) Giacomo MATTIOLO un compenso annuo di € 36.000 a far tempo dal 1°/1/2012;

C. che la società convenuta ha proposto un'eccezione di competenza arbitrale in forza della clausola compromissoria ex art. 38 dello statuto sociale, giusta il quale *“tutte le eventuali controversie relative a diritti disponibili (...) comunque concernenti il rapporto sociale saranno decise da un collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede”* e che avrebbe deciso *“secondo equità e senza vincoli di forma”*;

che solo nel prosieguo della comparsa di risposta, per colorare di abusività l'impugnazione attorea, la M.G. SPORT s.r.l. ha allegato la natura fiduciaria



dell'intestazione della quota alla CALINI e il suo intervenuto ritrasferimento sin dal 1987 al MATTIOLO;

RILEVATO

D. che attesa la documentata pendenza di altro giudizio (n. 4287/2012 R.g.) relativo alla richiesta di accertamento dell'intervenuto (ri)trasferimento il 9/9/1987 al MATTIOLO della partecipazione detenuta dalla moglie in M.G. SPORT s.r.l., la causa è stata assegnata a sentenza fissando concordemente l'udienza di precisazione delle conclusioni ad una (non vicina) data in cui si presumeva che sarebbe stata nel frattempo emessa la sentenza nella causa ritenuta dall'attrice 'pregiudicante';

E. che alla luce della sentenza n. 11787/15 emessa fra le parti dal Tribunale di Milano il 21/10/2015, la quale ha riconosciuto la natura fiduciaria dell'intestazione della partecipazione della CALINI in M.G. SPORT e ne ha accertato l'intervenuto trasferimento al Mattiolo, all'udienza del 27/10/2015 l'attrice ha concluso:

"Piaccia a Codesto Ill. mo Tribunale, contrariis reiectis,

IN VIA PRELIMINARE

Dichiarare l'estinzione del procedimento in oggetto essendo venuta meno –a seguito della sentenza n. 11787/2015 R.G. 4287/2012 –la legittimazione attiva in capo all'attrice.

NEL MERITO

In considerazione della circostanza che la presente impugnazione è stata proposta sulla scorta del 'fumus boni iuris' in ordine alla titolarità delle quote della M.G. SPORT S.R.L. in capo all'odierna ricorrente, così come evidenziato da ordinanza collegiale in data 12/1/2012 –R.G. 77887/2011, che si allega al presente atto

Dichiarare la compensazione di spese e compensi del presente giudizio",

mentre la società convenuta ha invece insistito nell'eccezione di improponibilità della domanda e per la condanna alle spese, sollecitando anzi il Tribunale a condannare la CALINI *ex art. 96 co. 3° c.p.c.*;

RITENUTO



F. che il Tribunale deve arrestarsi al rilievo della (incontestata) esistenza nello statuto della M.G. SPORT s.r.l. della clausola compromissoria citata *supra* al paragrafo **C.**, in quanto non solo certamente valevole a deferire all'arbitrato libero ivi previsto la controversia *de qua* (afferente l'attribuzione assembleare, con il voto determinante del socio-amministratore, a quest'ultimo di un compenso ritenuto irragionevole), ma tale da attribuire al giudice arbitrale anche la questione - logicamente successiva e quindi irrilevante in questa sede (tantomeno nei termini 'estintivi' dedotti dalla difesa attorea all'udienza del 27/10/2015)- della legittimazione ad impugnare della CALINI;

che in accoglimento di tale preliminare rilievo, da qualificarsi in termini di eccezione in senso stretto (e non di contestazione della competenza) per la evidente natura irrituale dell'arbitrato statutario, la domanda attorea va dichiarata improponibile con assorbimento di ogni ulteriore questione;

G. che Carla CALINI dovrà rifondere alla società convenuta le spese sostenute, le quali vanno liquidate -in considerazione dell'assenza di istruttoria e della semplicità delle questioni affrontate- in complessivi € 2.600,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15%, a quello del contributo previdenziale di categoria e alla rivalsa dell'I.v.a. alle vigenti aliquote di legge;

H. che non è invece riscontrabile la responsabilità processuale aggravata dell'attrice dedotta dalla M.G. SPORT s.r.l., per il dirimente motivo che alla data dell'impugnazione la CALINI era legittimata ad opporre alla società la propria qualità di socia risultante a registro delle imprese¹, ed era inoltre possibile che la società rinunciasse alla clausola compromissoria accettando di sottoporre la controversia al giudice ordinario;

P. Q. M.

¹ Cfr. doc. 1 att.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Carla CALINI nei confronti della M.G. SPORT s.r.l. con citazione notificata il 26/9/2012, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1. dichiara improponibile** la domanda svolta da Carla CALINI;
- 2. condanna** Carla CALINI **a rimborsare** alla M.G. SPORT s.r.l. le spese di lite, che **liquida** in € **2.600,00**, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2016

il Presidente

il giudice est.

Vincenzo Perozziello

Guido Vannicelli

